LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 15: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 20, comma 10 della legge regionale n.15 del 13 agosto 2004, disciplina i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Articolo 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente provvedimento, si intendono:
- **a**) per legge regionale, la legge regionale 13/8/2004, n.15 recante: "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", in attuazione della quale viene emanato il presente provvedimento.
- b) per conferenza di servizi, una conferenza tra Comune, o la struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4/8/2000 n. 267, Provincia, Regione, organizzazioni delle imprese del commercio e associazioni dei consumatori, indetta allo scopo di effettuare un'analisi contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita o parchi commerciali.
 La conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge regionale, si conclude con una deliberazione che costituisce il necessario presupposto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 22 della legge regionale.
- c) per responsabile del procedimento, il dipendente, individuato dall'Amministrazione Comunale nel proprio organico, o dalla struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4/8/2000 n. 267, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi.
- **d**) per rappresentante delle amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio, colui che è formalmente legittimato a decidere in nome e per conto dell'amministrazione convocata a titolo obbligatorio.
- e) per relatore tecnico e/o amministrativo, colui o coloro che sono incaricati dall'Amministrazione di appartenenza di redigere una relazione istruttoria per ciascuna delle valutazioni di settore afferenti alla richiesta di autorizzazione.
- **f**) per rappresentanti dei Comuni contermini, i rappresentanti dei comuni direttamente confinanti con il comune procedente.
- g) per rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese del commercio, i rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30/7/1998, n.281, nonché dalle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative.

Articolo 3 Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi.

- 1. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al Comune procedente, la Provincia e la Regione.
- 2. Per la Regione è legittimato a partecipare il Dirigente regionale della Direzione Commercio, ovvero un soggetto munito, di volta in volta, di idonea e circostanziata delega, contenente la manifestazione di volontà dell'Ente.
 - La Provincia e il Comune scelgono il rappresentante secondo il proprio ordinamento.
- 3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici e/o amministrativi, i quali non hanno, però, diritto di voto.
- 4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto:
 - a) i rappresentanti dei comuni contermini; l'individuazione del rappresentante è demandata al singolo Comune secondo il proprio ordinamento.
 - b) i rappresentanti delle associazioni dei consumatori nonché delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative, individuati ai sensi del successivo articolo 4.
- 5. Qualora ricorra una delle ipotesi di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del c. p. c. il rappresentante designato con diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza la propria rinuncia all'incarico.

Articolo 4

Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori.

- 1. Al fine di determinare la rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori, i rispettivi rappresentanti legali devono rendere alla Regione, Direzione Regionale Commercio Via Pepe, 2 Mestre (VE), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa alla consistenza numerica degli iscritti in ambito provinciale, alla designazione del rappresentante legittimato alla partecipazione per ciascuna provincia e degli eventuali supplenti nonché, per le associazioni dei consumatori, all'indicazione del riconoscimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 30/7/1998, n.281. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero nel caso in cui sia accompagnata da copia fotostatica, anche non autentica, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- 2. E' consentita una dichiarazione congiunta di due o più organizzazioni o associazioni dalla quale risulti l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento.
- 3. Il Dirigente Regionale della Direzione Regionale Commercio, con proprio decreto, su designazione delle organizzazioni e associazioni più rappresentative, accredita presso la Conferenza di servizi i soggetti di cui al comma 1 nel numero massimo di sei per le organizzazioni riunenti le imprese del commercio e nel numero massimo di sei per le associazioni dei consumatori, per ciascuna provincia.

- 4. La procedura di cui ai commi precedenti viene attivata per una sola volta per ciascun periodo di programmazione.
- 5. In caso di morte, dimissioni o decadenza del rappresentante titolare subentra uno dei rappresentanti supplenti, salvo diversa designazione da parte delle organizzazioni o associazioni rappresentate.

Articolo 5 Istanza di autorizzazione

- 1. L'istanza di autorizzazione va presentata al Comune competente per territorio utilizzando la modulistica approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.22, comma 1, lett.c) della legge regionale.
- 2. Nel caso di struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista al successivo articolo 6, viene immediatamente inviata da parte del Comune ricevente al responsabile del procedimento, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora quest'ultimo appartenga ad una diversa Amministrazione.
- 3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata nel medesimo giorno, a pena di irricevibilità, anche alla Provincia ed alla Regione; la presentazione dell'istanza può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mano: nel primo caso, ai fini della presentazione contestuale a Comune, Provincia e Regione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante ai sensi della legge regionale 3 agosto 1982, n.23, mentre nel secondo caso l'ufficio competente a ricevere la documentazione rilascia apposita ricevuta.
- 4. Per quanto riguarda la Regione, il richiedente è tenuto ad inoltrare l'istanza di cui al comma 1 al seguente indirizzo: Regione del Veneto, Giunta Regionale, Ufficio corrispondenza in arrivo, Dorsoduro 3901, Venezia.
- 5. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale l'istanza di autorizzazione presentata al Comune, alla Provincia ed alla Regione deve contenere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione attestante:
 - a) l'ubicazione, la superficie di vendita ed il settore o i settori merceologici dell'esercizio;
 - b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 31/3/1998, n.114 in caso di autorizzazione per il settore alimentare o per il settore misto:
 - c) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n.114 del 1998;
 - d) la sussistenza della conformità urbanistica.
- 6. L'istanza di cui al comma 5 deve altresì contenere la dichiarazione dell'eventuale possesso dei fattori di priorità di cui all'articolo 15, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), h), i) e j) della legge regionale.

- 7. Nel caso in cui il richiedente sia una società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5, lett.b) e c) del presente articolo è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona preposta specificamente all'attività commerciale.
- 8. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Articolo 6 Documentazione

- 1. L'istanza di autorizzazione presentata al Comune deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) una relazione riguardante le modalità di attuazione dell'iniziativa commerciale con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 della legge regionale;
 - b) documentazione relativa all'impatto di viabilità ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale;
 - c) il permesso di costruire relativo all'iniziativa commerciale o, qualora il richiedente non ne sia ancora in possesso, la documentazione necessaria per ottenerne il rilascio;
 - d) il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesto, ai sensi dell'articolo 20, comma 11 della legge regionale, con indicazione della data di notifica dello stesso;
 - e) il provvedimento con esito negativo relativo alla procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26/3/1999, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove richiesto, ai sensi dell'articolo 20, comma 12 della legge regionale;
 - f) la documentazione idonea a comprovare l'eventuale possesso dei fattori di priorità di cui all'articolo 15, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), h), i) e j) della legge regionale;
 - g) ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, parere, intesa ed ogni altro atto di assenso comunque denominato necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
- 2. Può formare oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 la seguente documentazione: il permesso di costruire relativo all'iniziativa commerciale nonché la documentazione di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo.
- 3. Qualora l'iniziativa commerciale richieda il rilascio del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il rilascio del provvedimento con esito negativo relativo alla procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, tale requisito non può formare oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 11 della legge regionale, qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione attestante la data di notifica del provvedimento di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo, tale documentazione può

- 5. essere sostituita da un'autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e attestante che la presentazione dell'istanza di autorizzazione è avvenuta entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale. In tale ipotesi il soggetto dovrà successivamente comprovare la sussistenza del requisito relativo alla data di notifica del provvedimento di VIA.
- 5. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) deve essere allegata all'istanza di autorizzazione a pena di inammissibilità della stessa.
- 6. La mancata produzione della documentazione di cui al comma 1, lett. f) contestualmente all'istanza di autorizzazione comporta l'esclusione dell'istanza medesima dalle priorità di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale.
- 7. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) va prodotta in copia unica; la documentazione relativa ad elaborati non riproducibili nei consueti formati A4 o A3 va prodotta in triplice copia; sarà cura dell'Amministrazione comunale competente provvedere alla duplicazione della documentazione da inviare alla Regione e alla Provincia.

Articolo 7 Adempimenti comunali

- 1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale, verificata la contestualità di cui all'articolo 5, comma 3 ai fini della ricevibilità dell'istanza di autorizzazione, nonché la regolare sottoscrizione della stessa ai fini della sua validità ai sensi dell'articolo 5, comma 8, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5, comma 5 e 6, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del presente provvedimento e ne comunica immediatamente l'esito alla Provincia ed alla Regione.
- 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica, altresì, l'effettiva sussistenza delle condizioni di priorità eventualmente dichiarate nell'istanza di autorizzazione.
- 3. Nei successivi 10 giorni il responsabile del procedimento provvede altresì all'invio della documentazione di rispettiva competenza alla Provincia ed alla Regione per il compimento delle relative istruttorie.
- 4. Il mancato invio della documentazione di cui al comma 3 nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza non assicura il rispetto del termine di cui al comma 8.
- 5. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale integrazione documentale a chiarimento e/o a supporto della documentazione prodotta sino alla data di svolgimento della conferenza istruttoria di cui al successivo articolo 10, comma 5.
- 6. Il responsabile del procedimento, entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all'articolo 10, comma 4, provvede agli adempimenti istruttori di propria competenza, con particolare riferimento alla sussistenza della conformità urbanistica, edilizia, ambientale e di viabilità.

- 7. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare i controlli in materia di dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
- 8. Il responsabile del procedimento provvede all'indizione della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 10, comma 4, che deve svolgersi entro e non oltre 120 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, nonché all'indizione della conferenza istruttoria di cui all'articolo 10, comma 5 con le modalità di cui al medesimo articolo.
- 9. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 20, comma 14 della legge regionale, l'esito della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 10, comma 4, entro 60 giorni dallo svolgimento della stessa. Tale comunicazione non sostituisce il provvedimento comunale che conclude il procedimento autorizzatorio.

Articolo 8 Adempimenti provinciali

- 1. La Provincia, sulla base delle competenze amministrative attribuite dalla vigente normativa in materia di commercio, provvede ad istruire l'istanza commerciale entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 10, comma 4, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali e di viabilità di interesse provinciale.
- 2. La Provincia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede altresì alla verifica della contestualità di cui all'articolo 5, comma 3.
- 3. La Provincia può richiedere in ogni momento al Comune procedente chiarimenti e/o eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessari per lo svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

Articolo 9 Adempimenti regionali

- 1. La Regione, sulla base delle competenze amministrative attribuite dalla vigente normativa in materia di commercio, provvede ad istruire l'istanza commerciale entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 10, comma 4.
- 2. La Regione può chiedere in ogni momento al Comune procedente chiarimenti e/o eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessari per lo svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.
- 3. Qualora l'istanza di autorizzazione presenti problemi di natura urbanistica inerenti a profili urbanistici di competenza regionale, la Direzione Regionale Commercio incaricata dell'istruttoria acquisisce un parere dalla Direzione Regionale competente in materia di urbanistica e/o invita un suo rappresentante a partecipare alla conferenza istruttoria di cui all'art.10, comma 5.

- 4. Qualora l'istanza di autorizzazione presenti problemi di natura viabilistica inerenti a profili viabilistici di competenza regionale, la Direzione Regionale Commercio incaricata dell'istruttoria acquisisce un parere, per la parte di rispettiva competenza, dalla Direzione Regionale competente in materia di viabilità nonché dalla società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, alla quale sono demandate le funzioni relative alla rete viaria di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, della legge regionale 13/4/2001, n.11 e/o invita un loro rappresentante a partecipare alla conferenza istruttoria di cui all'art.10, comma 5.
- 5. La Regione, sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza di autorizzazione e sulla base delle verifiche effettuate dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 7 comma 2 provvede, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Commercio, alla formazione di una graduatoria delle istanze di autorizzazione presentate nel medesimo mese di calendario in relazione alle priorità di cui all'articolo 15 della legge regionale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento da parte del comune della documentazione di cui all'articolo 7, comma 3 relativa alle istanze pervenute nel medesimo mese di calendario.
- 6. La Regione stabilisce mensilmente il calendario delle conferenze di servizi di cui all'articolo 10, comma 4 in base alle risultanze istruttorie di cui al comma 5 del presente articolo; le conferenze di servizi di cui al citato articolo 10, comma 4 hanno luogo, di regola, presso gli uffici della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 nei giorni di martedì; qualora il predetto giorno coincida con una festività, la seduta è rinviata al primo giorno lavorativo utile.
- 7. Al Dirigente Regionale della Direzione Commercio è riservato il compito di coordinare il calendario delle sedute predisponendo apposito ordine del giorno.

Articolo 10 Funzionamento della Conferenza di servizi.

- 1. Il responsabile del procedimento, in qualità di autorità procedente, indice la Conferenza di servizi in base al calendario stabilito dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 6, con le modalità di seguito specificate.
- 2. La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Provincia, alla Regione ed ai soggetti a partecipazione facoltativa; a questi ultimi viene altresì inviata copia dell'istanza di autorizzazione.
- 3. La comunicazione della convocazione viene trasmessa a mezzo di lettera raccomandata al soggetto richiedente.
- 4. La Conferenza di servizi si svolge in seduta pubblica entro il termine di 120 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
- 5. La Conferenza di servizi ha luogo previo svolgimento, nel termine di almeno 15 giorni precedenti la data prevista per la convocazione, di una conferenza istruttoria fra le amministrazioni aventi diritto di voto.

- 6. La Conferenza istruttoria di cui al comma 5, che ha luogo, di regola, presso gli uffici della Direzione commercio, in seduta non pubblica, costituisce termine ultimo per la richiesta da parte delle singole amministrazioni di integrazioni documentali necessarie per provvedere alle istruttorie di propria competenza.
- 7. La Conferenza di servizi è presieduta dal rappresentante del Comune procedente, mentre le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della medesima amministrazione comunale procedente.
- 8. Il segretario verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli altri organismi a partecipazione facoltativa di cui all'articolo 3.
- 9. La Conferenza di servizi si svolge con le seguenti modalità:
 - a) i relatori di cui all'articolo 3, comma 3, di, nell'ordine, Comune, Provincia e Regione illustrano le istruttorie di competenza delle rispettive amministrazioni;
 - b) nella discussione possono intervenire i soggetti a partecipazione facoltativa di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) il rappresentante delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria, sulla base delle risultanze istruttorie di propria competenza, esprime la propria valutazione decidendo nel merito; la decisione deve essere supportata da idonea motivazione;
 - d) assunte le predette decisioni la seduta si chiude con una deliberazione, adottata a maggioranza degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 20, comma 6 della legge regionale;
 - e) ai sensi dell'articolo 20, comma 6 della legge regionale, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza ovvero non abbia comunicato il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza.
- 10. La Conferenza di servizi si conclude con la formazione di apposito verbale, redatto in modo conciso dal segretario.
- 11. Dal verbale di cui al comma precedente devono risultare:
 - a) l'indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria nonché degli altri soggetti convocati, con menzione della relativa presenza, ovvero assenza, e degli eventuali supplenti;
 - b) l'oggetto in riferimento al quale la Conferenza di servizi è stata convocata;
 - c) tutte le procedure di competenza dei soggetti convocati;
 - d) le eventuali osservazioni dei soggetti partecipanti a titolo consultivo;
 - e) le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni.
- 12. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria e ad esso devono essere allegate le istruttorie di competenza delle singole amministrazioni nonché gli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti.

Articolo 11

Procedimento di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più Comuni

- 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale, in caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o di parchi commerciali ubicati o da ubicarsi nel territorio di più comuni, la responsabilità del procedimento, nonché l'espressione del voto in sede di Conferenza di servizi, sono rispettivamente affidate ad un unico soggetto, individuato ai sensi del comma 3, in rappresentanza dei Comuni interessati.
- 2. Il richiedente presenta contestualmente, a ciascuno dei Comuni interessati, l'istanza di autorizzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5, curando di allegare, in originale, a ciascuno dei Comuni interessati la documentazione prevista dall'articolo 6; questa verrà duplicata per Regione e Provincia a cura del Comune procedente, conformemente a quanto previsto al comma 7 dell'articolo 6.
- 3. Salvo diverso accordo, l'individuazione del Comune procedente, del responsabile del procedimento e del rappresentante dei Comuni è determinata, nell'ordine, in base ai seguenti parametri dell'intervento proposto:
 - a) maggiore superficie di vendita;
 - b) maggiore superficie commerciale;
 - c) maggior volume del fabbricato;
 - d) maggiore superficie a parcheggi;
 - e) maggiore superficie del lotto;
 - f) rango della viabilità (strada statale, regionale, provinciale, comunale, privata) che dà accesso alla struttura;
- 4. Al fine di consentire l'unitarietà della gestione della procedura e di rappresentanza in sede di conferenza, i Comuni interessati conferiscono specifico mandato ad uno dei Comuni o, in alternativa, possono stipulare convenzioni, ovvero aderire ad una delle altre forme associative previste dal capo V del decreto legislativo n. 267 del 2000. In ogni caso il voto del Comune rappresentante è espresso sulla base di un'unica volontà di tutti i Comuni interessati: qualora non vi sia unanimità, il voto si intende negativo. La documentazione relativa titolo di rappresentanza di cui sopra, è allegata al processo verbale di conferenza.
- 5. Qualora l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 interessi più Province ovvero più strutture associative di Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti, in quanto compatibili.
- 6. Alla conferenza di servizi partecipano altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese del commercio delle province interessate.
- 7. Nei termini richiamati dall'articolo 10, il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'esito della conferenza di servizi. In caso di esito positivo le autorizzazioni sono rilasciate da ciascun Comune, secondo il criterio della competenza per territorio.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente avviene in conformità agli obiettivi di presenza e sviluppo previsti dall'allegato B alla legge regionale per ciascuna area commerciale interessata; parimenti l'aggiornamento di tali obiettivi nonché il monitoraggio della rete di vendita vengono effettuati in base al criterio della competenza per territorio.

Articolo 12 Rilascio del provvedimento finale

- 1. Il procedimento di autorizzazione si conclude con il rilascio, da parte del Comune, del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 22 della legge regionale ovvero di diniego di autorizzazione sulla base della deliberazione della Conferenza di servizi.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 conforme alla deliberazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Articolo 13 Accesso alla documentazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, lett. c) della legge regionale, come coordinato con l'articolo 22, comma 1 della legge 7/8/1990, n. 241, i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione inerente il procedimento deliberativo della conferenza di servizi.
- 2. A tale scopo, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione comunale competente non disponga diversamente, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza presso l'ufficio comunale che ha proceduto all'indizione della conferenza.
- 3. L'istanza deve contenere o comunque rendere evidenti le generalità del richiedente, nonché le motivazioni della richiesta e tutte le possibili indicazioni utili ad un celere reperimento del documento.
- 4. Il responsabile del procedimento, valutate le motivazioni dell'istanza, invita i richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a prendere visione della documentazione afferente allo specifico procedimento nonché, se richiesto, ad estrarne copia.
- 5. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.
- 6. Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.